SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Securinvest Società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05907)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Camelia Società cooperativa sociale in liquidazione», in Senorbì, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05908)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Così per gioco Società cooperativa sociale», in Quartu Sant'Elena, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05909)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Vela - Cooperativa sociale di solidarietà a r.l.», in Biella, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05910)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa intercomunale produttori latte» siglabile «B.C.S. S.C. agricola in liquidazione», in Caselle Torinese, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05911)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Perla Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitaquana, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05912)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Foresta ambiente Società cooperativa agricola cooperativa a r.l.», in Pretoro, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05913)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Marmi crotonese», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05914)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Magazine Service - Società cooperativa sociale a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05915)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Marinetta Società cooperativa», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05916)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Sociale Babylandia - Cooperativa sociale a r.l.», in Novoli, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05917)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «CO.ME.TRAS. Società cooperativa», in Corato, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05918)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Flash Service - Società cooperativa», in Modugno, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05919)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «D.M. Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05920)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Nuova edilizia 2006», in Amaseno, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05921)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Vergon del Lupo - Società cooperativa agricola forestale a r.l.», in Mattinata, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05922)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Società cooperativa edilizia Cabassa», in Parma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05923)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Excalibur 2005 Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05924)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Italservice Società cooperativa», in San Donaci, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05925)*

DECRETO 3 aprile 2012.

Parziale annullamento del decreto 7 ottobre 2011 relativo alla «Athena Società cooperativa sociale», in Alba. *(12A05926)*
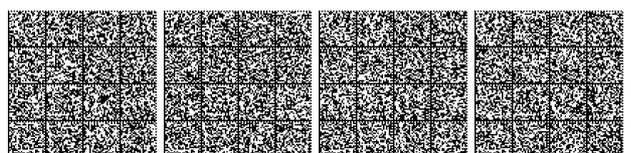
DECRETO 5 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Coop. Innovazione - Soc. coop. a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05927)*

DECRETO 5 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Consorzio di garanzia collettiva fidi Euro Italia Società cooperativa di garanzia e fidi per azioni» in breve «Italia Confidi Soc. coop. per azioni», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05928)*

DECRETO 11 aprile 2012.

Revoca del decreto di scioglimento della «Nuova Domus - Società cooperativa edilizia», in L'Aquila. *(12A05929)*

DECRETO 17 aprile 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.D.M. Trasporti - Società cooperativa edilizia», in Cisterna di Latina. *(12A05930)*

DECRETO 17 aprile 2012.

Revoca dell'incarico, senza sostituzione, del commissario liquidatore della «Argo - Società cooperativa», in Roma. *(12A05931)*

DECRETO 17 aprile 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Prora I Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma. *(12A05932)*

DECRETO 17 aprile 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «A Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ciampino. *(12A05933)*

DECRETO 18 aprile 2012.

Sospensione dell'esecutività del decreto 15 luglio 1997, relativo alla «Il Bargello Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze. *(12A05934)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Borgate agricole Cincinnato a responsabilità limitata», in Roma. *(12A05935)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Società cooperativa di servizi Eur fonte Ostiense», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A05936)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa insieme a r.l.», in Cassino. *(12A05937)*

DECRETO 26 aprile 2012.

Nomina del commissario liquidatore della «Parco residenziale Monticelli - S.c.r.l.», in Battipaglia. *(12A05938)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Revoca parziale del decreto dirigenziale n. 6/2011/CC di scioglimento della «Monte Oliviero Società cooperativa agricola a r.l.», in Roma. *(12A05939)*
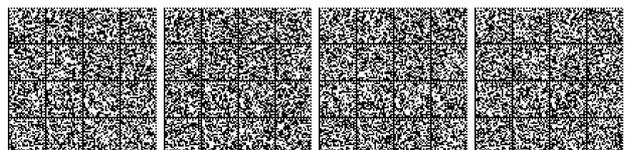
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012.

Sostituzione del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Lazio fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti";

Visto in particolare l'articolo 1 della citata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011, con cui il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale in rassegna;

Preso atto delle dimissioni del Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro da Commissario delegato;

Tenuto conto della necessità di assicurare la prosecuzione, senza soluzioni di continuità, delle iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie per il superamento della situazione di emergenza ambientale in argomento;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 25 maggio 2012;

Decreta:

Il Prefetto a riposo Goffredo Sottile è nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto di Roma per il superamento della situazione di emergenza ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 citato in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

12A06126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 maggio 2012.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici - CIELS, in Padova, a trasferire la propria sede da via Longhin, 103 a via Venier, 200.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
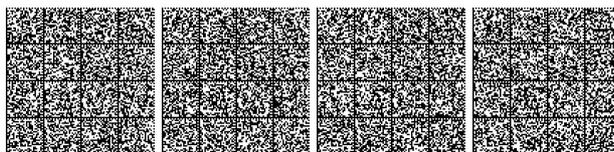
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.D. 12 marzo 2010 con il quale la «CIELS - Intenational Company snc di Borile Fabio & Co», con sede a Padova, in via Longhin n. 103 è stata autorizzata ad istituire una scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola superiore per mediatori linguistici - CIELS» abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta scuola ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la propria sede da Padova, via Longhin n. 103 a via Venier n. 200;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2012;

Decreta:

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici - CIELS, con sede in Padova è stata autorizzata a trasferire la propria sede da via Longhin n. 103 a via Venier n. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A05971

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Marisol».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2011 dall'impresa «Rotam Agrochemical Europe Limited», con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Marisol» contenente la sostanza attiva abamectina, uguale al prodotto di riferimento denominato Safran registrato al n. 13536 con D.D. in data 24 settembre 2010, modificato successivamente con decreto in data 21 febbraio 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Safran» registrato al n. 13536;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva abamectina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva abamectina;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 aprile 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa «Rotam Agrochemical Europe Limited», con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MARISOL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri: 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento dell'impresa estera: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 (China).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15280.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
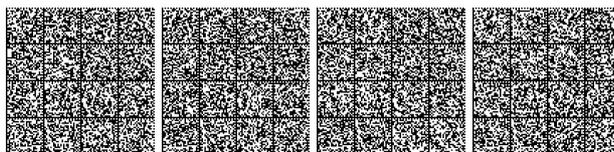
MARISOL

Insetticida-acaricida per la difesa di arancio, mandarino, clementino, limone, pero, melo, vite, fragola, orticole (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, lattuga e simili), colture ornamentali e floricole, iniezione al tronco di latifoglie e conifere, vivai di arbustive ed arboree.
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile.

NOCIVO

COMPOSIZIONE

Abamectina pura.. g. 1,9 (18,37 g/l)
Coformulanti.................................... q.b. a g. 100

Frasi di rischio
Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR Regno Unito (UK).
Tel. +33 427027333

Officina di produzione: Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd., No.88 Rotam Rd., ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, China

Distribuito da: Gowan Italia S.p.A. - Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) - Tel 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. . del........ **Partita n.**: vedi corpo della confezione

Contenuto netto: litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa. Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Non rientrare nelle zone trattate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta.

Per l'impiego del prodotto nei vivai, tabellare le aree trattate ed impedire l'accesso di persone estranee durante il trattamento.

Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici.

Per proteggere gli organismi acquatici in caso di impiego su agrumi, melo/pero e vite, non trattare in una fascia di rispetto di 12 metri dai corpi idrici superficiali. Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.

Terapia: sintomatica. Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente uno o due bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito od un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica all'abamectina.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta della abamectina.

Avvertenza: In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

Caratteristiche
MARISOL è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. MARISOL è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. MARISOL ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione possono essere richiesti da 3 a 5 giorni per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

Modalità e dosi e d'impiego
Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo colturale e di impiegare adeguate attrezzature per irrorazione ai fini di garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate per ciascuna coltura. Non trattare durante il periodo della fioritura.

Arancio, Mandarino, Clementino, Limone
- Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrella)*: 37,5 ml/hl (0,375-0,75 l/ha), alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in due applicazioni ogni 14 giorni; 75 ml/hl (0,75 l/ha), alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione e in una sola applicazione. Aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale.
- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae e Panonychus citri*): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili; aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale.

Pero, Melo
- Psilla (*Psylla* spp.): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), a fine caduta petali o, nelle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi; aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale.
- Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Eriofide del melo (*Aculus schlechtendali*), Cemiostoma (*Leucoptera malifoliella*), Litocollete (*Phyllonorycter blancardella*): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), a fine caduta petali; aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale.

Vite
- Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Ragnetto giallo della vite (*Eotetranychus carpini*): 75 ml/hl (0,75 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie.
- Tignoletta (*Lobesia botrana*), Tignola (*Eupecilia ambiguella*): 55-75 ml/hl (0,5-0,75 l/ha), da inizio ovideposizione a due settimane dopo.

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*), Eriofide (*Aculus lycopersici*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in due applicazioni ogni 7-10 giorni.

Fragola
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*): 40 ml/hl (0,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili, in due applicazioni ogni 7-10 giorni; 100 ml/hl (1,2 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.

Lattuga e simili
- Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.

Colture ornamentali e floricole in terra e in vaso, Vivai di arbustive ed arboree
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): 50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa delle prime larve.
- Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*): 25-50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili.

Latifoglie e Conifere per alberature stradali e parchi
- Minatrice fogliare dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*): 10-40 ml per litro di acqua, iniettare il prodotto subito dopo la fioritura.
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*): 10-40 ml per litro di acqua, Iniettare in presenza delle prime larve neoanate.
- Tingide del platano (*Corythucha ciliata*), Afidi (*Aphis* spp.), Acari tetranichidi ed eriofidi: 10-40 ml per litro di acqua. Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato.
Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.

Preparazione e applicazione
Mantenere in agitazione la miscela durante la fase di preparazione e distribuzione. Non applicare durante le ore più calde del giorno, su foglie bagnate o in caso di pioggia imminente. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta: per le colture orticole e floricole, in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto su margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.).

Intervalli di sicurezza: Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola; 10 giorni per agrumi, 14 giorni per pero, lattuga; 28 giorni per melo e vite.

Rischi di nocività
PHEBUS è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare durante il periodo della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione, comprese le zone vicino alla coltura. Trattare preferibilmente nelle ore serali quando le api non sono in attività.
Durante l'applicazione in serra, chiudere e coprire le colonie dei bombi. Per proteggere le api mantenere la serra chiusa per 24 ore dopo il trattamento.
Il prodotto è tossico per la fauna selvatica.
Allo scopo di prevenire le possibili cause di resistenza si raccomanda di alternare il prodotto con altri aventi diverse modalità di azione e di non applicare il prodotto più di due volte in successione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A05975

DECRETO 27 aprile 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Superbo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 aprile 2009 dall'impresa Sariaf Gowan Spa, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Glorial G contenente la sostanza attiva abamectina, uguale al prodotto di riferimento denominato Impero registrato al n. 13267 con D.D. in data 23 febbraio 2009, modificato successivamente con decreto in data 21 febbraio 2012, dell'Impresa medesima;

Vista i documenti attestanti il passaggio di titolarità del prodotto fitosanitario in questione e di quello di riferimento, all'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR – United Kingdom;
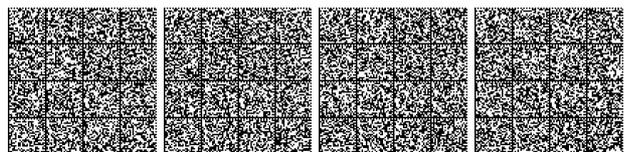
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Impero registrato al n. 13267;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva abamectina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva abamectina;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la comunicazione con cui l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited intende cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in corso di registrazione in SUPERBO;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 aprile 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR – United Kingdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SUPERBO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 – 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 2,5 – 5 – 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento dell'impresa estera: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd – n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 (China).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14684.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SUPERBO

Insetticida-acaricida, emulsione concentrata ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di agrumi (arancio, mandarino, limone), melo, pero, vite, fragola, cetriolo, melone, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, ornamentali, floricole, vivai di arbustive ed arboree, latifoglie e conifere (iniezioni al tronco) per alberature stradali e parchi.

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

NOCIVO

Composizione:
- Abamectina pura:........g 1.9 (18 g/l)
- Coformulanti q.b. a.....g 100

Taglie: ml 50-100-200-250-500; litri 1-2,5-5-10 Partita n.

Rotam Agrochemical Europe Limited
Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR Regno Unito (UK).
Tel. +33 427027333

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuito da: Gowan Italia S.p.A. - Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) - Tel 0546/629911
Stabilimenti di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd., No.88 Rotam Rd., ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, China

Frasi di rischio
Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: **Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta. Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in stato di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dall'esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'Abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla Abamectina.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'Abamectina.

CARATTERISTICHE GENERALI
Il prodotto è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. Il prodotto è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. Il prodotto possiede un'azione lenta e nonostante Acari, Psilla e Minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo colturale e di impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.
Arancio, Mandarino, Limone: contro Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrella) alla dose di 37,5 ml/hl (0,375-0,75 l/ha)* alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni; alla dose di 75 ml/hl (0,75 l/ha) alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione. Contro Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae* e *Panonychus citri)* alla dose di 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha) alla comparsa dei primi stadi mobili, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione. Si consiglia di aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale.
Pero, Melo: contro Psylla *(Psylla spp.)* alla dose di 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha) a fine caduta petali o, nelle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi. Contro Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*, Eriofide del melo *(Aculus schlechtendali)*, Cemiostoma *(Leucoptera malifolilla)*, Litocollete *(Phyllonorycter blancardella)* alla dose di 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha) a fine caduta petali. Si consiglia di aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale.
Vite: contro Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*,Ragnetto giallo della vite *(Eotetranychus carpini)* alla dose di 75 ml/hl (0,75 l/ha) alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70 % delle foglie. Contro Tignoletta *(Lobesia botrana)*, Tignola *(Eupoecilia ambiguella)* alla dose di 55-75 ml/hl (0,5-0,75 l/ha) da inizio ovideposizione a due settimane dopo.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone: contro Ragnetto rosso *(Tetranychus spp.)*, Eriofide *(Aculus lycopersici)* alla dose di 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha) alla comparsa dei primi stadi mobili. Contro Larve di tripide *(Frankliniella)* alla dose di 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha) alla comparsa delle prime larve. Contro Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)* alla dose di 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Fragola: contro Ragnetto rosso *(Tetranychus spp.)* 40 ml/hl (0,5 l/ha) alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni oppure alla dose di 100 ml/hl (1,2 l/ha) alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione. Contro Larve di tripide *(Frankliniella)* alla dose di 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha) alla comparsa delle prime larve.
Lattuga: contro Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)* alla dose di 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto.
Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso, Vivai di arbustive

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

e d'arboree: contro Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)* alla dose di 50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni. Contro Larve di tripide *(Frankliniella)* alla dose di 75 ml/hl (0,5-1,5 l/ha) alla comparsa delle prime larve. Contro Ragnetto rosso comune *(Tetranychus spp.)* alla dose di 25-50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha) alla comparsa dei primi stadi mobili

Latifoglie, Conifere per alberature stradali e parchi: alla dose di 10-40 ml per litro di acqua contro: Minatrici fogliari *(Cameraria ohridella)* iniettando il prodotto subito dopo la fioritura; Processionaria del pino *(Thaumetopoea pityocampa)* iniettando il prodotto in presenza delle prime larve neonate; Afidi *(Aphis spp.)* utilizzando attrezzature idonee, da parte del personale specializzato per effettuare l'iniezione al tronco; Acari tetranichidi ed eriofidi applicando il prodotto mediante iniezioni al tronco. Durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (Leucanthemum spp.).

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per la fauna selvatica. Il prodotto è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta o a depositi recenti di prodotto post trattamento. Divieto di impiego sulle colture durante il periodo della fioritura.

Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti con diverse modalità di azione. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci.
Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per pero, lattuga; 28 giorni per melo e vite.

ATTENZIONE: Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per lavorazioni agricole entro 24 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A05984
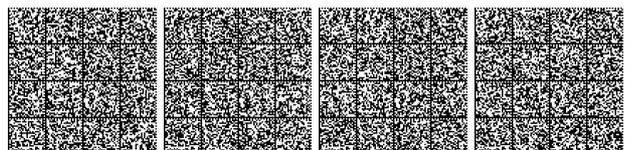
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2012.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione di Como, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243/L della *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262 ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile come sostituito dall'articolo 31 della predetta legge 4 novembre 2010 n. 183;

Visto il proprio decreto n. 1 del 14 gennaio 2011 pr. 519 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 febbraio 2011, n. 47 — con cui viene costituita la nuova Commissione provinciale di conciliazione di Como;

Vista la nota della CISL di COMO del 1° marzo 2012 pervenuta in data 10 maggio 2012 prot. n. 8287 che comunica la designazione del dott. Antonio Mastroberti in sostituzione del rag. Francesco Quarta;

Ritenuto di dover procedere per tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonio Mastroberti è nominato componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Como, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Francesco Quarta, assegnato ad altro incarico.

Pertanto, la Commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Como, risulta composta come segue:

Presidente	Direttore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato	
Datori di lavoro	Componente effettivo	Componente supplente
Confindustria	Dott. Ruggero Colombo	Dott. Marianna Sonvico
Confcommercio	Dott. Felice Frigerio	Dott. Claudia Agnello
Confartigianato	Sig. Giuseppe Contino	——
C.N.A.	——	Sig.ra Patrizia Bernasconi
Confagricoltura	Dott. Angelo Onesti	——
A.P.I.	——	Dott. Sergio Zauli

Lavoratori	Componente effettivo	Componente supplente
C.G.I.L.	Sig. Leone Rivara	Sig. Laura Dargenio
C.I.S.L.	Dott. Antonio Mastroberti	Sig. Lezina Mazreku
C.I.S.L.	Sig. Matteo Luppi	Sig. Graziano Maspero
U.I.L.	Sig. Michele Barresi	Sig. Davide Valeri

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del d.lgs n. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 gg dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg dalla medesima pubblicazione.

Como, 11 maggio 2012

Il direttore provinciale: CAMPI

12A05967

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2012.

Modifica del decreto 19 giugno 2009, relativo alla protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» o «Nocciola del Piemonte», registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» o «Nocciola del Piemonte»;

Vista la nota del 17 aprile 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 17 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» o «Nocciola del Piemonte» con decreto 19 giugno 2009, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 17 aprile 2012 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A05979

DECRETO 3 maggio 2012.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Nostrano Valtrompia», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore per la valorizzazione del formaggio Nostrano Valtrompia, con sede in Gardone V.T., via G. Matteotti n. 327, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Nostrano Valtrompia, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota ministeriale del 5 aprile 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la valorizzazione del formaggio Nostrano Valtrompia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Nostrano Valtrompia, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal comitato promotore per la valorizzazione del formaggio Nostrano Valtrompia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Nostrano Valtrompia, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Nostrano Valtrompia.

Art. 2.

La denominazione Nostrano Valtrompia è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Nostrano Valtrompia, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2 dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A05974

DECRETO 3 maggio 2012.

Modifica del decreto 7 dicembre 2010, relativo alla protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata con Regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2010 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Vista la nota del 24 aprile 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 24 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» con decreto 7 dicembre 2010, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 aprile 2012 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A05978

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Eddy Gigante, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Eddy Gigante, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento delle certificazioni britanniche: 1) «Certificate Electrical Installations - Level 3» (Certificato Livello 3 Installazioni elettriche) conseguito nel 2004; 2) «Certificate in inspection, testing and certification of electrical installations» (Certificato su ispezione, testaggio e certificazione di installazioni elettriche) conseguito nel 2005 ed entrambi i titoli rilasciati da City & Guilds of London Institute (Gran Bretagna); 3) «Certificate in the requirements for Electrical Installations - Level 3) (Certificato Livello 3 su requisiti per installazioni elettriche) conseguito nel 2008 presso College of North West London (Gran Bretagna), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
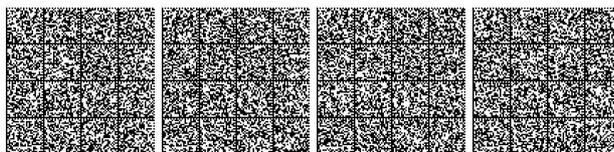
Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Inghilterra in qualità di dipendente presso impresa abilitata, con mansioni di supervisore elettrico qualificato, addetto agli aspetti di installazioni elettriche domestiche, ispezione e testaggio, organizzazione di squadre di elettricisti per un totale di esperienza professionale di tre anni e cinque mesi , nonché il possesso del diploma di perito industriale capotecnico indirizzo elettrotecnica ed automazione conseguito nel 1999 e rilasciato dall'Istituto d'istruzione secondaria superiore «Arturo Malignani» di Udine;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti, ha ritenuto i titoli di studio e qualificazione professionale posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idonei all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Eddy Gigante, cittadino italiano, nato a Latisana (Udine) il 7 febbraio 1980, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05980

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Abdellatif Limni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la domanda del sig. Abdellatif Limni, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo biennale parauniversitario che si consegue dopo il conseguimento del Diploma di Scuola Superiore denominato «Gradué en Electromécanique» (Diploma in elettromeccanica) conseguito nel 1989 presso Istitut Superieur des Aumoniers du Travail con sede a Seraing (Belgio), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Belgio in qualità di dipendente presso impresa abilitata, con mansioni di tecnico principale elettromeccanico per attività quali: impianti di alimentazione di trazione elettrica, linee di contatto, telecomando per un totale di esperienza professionale di oltre sette anni;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell' attività di Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Abdellatif Limni, cittadino belga, nato a Casablanca (Marocco) il 21 febbraio 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
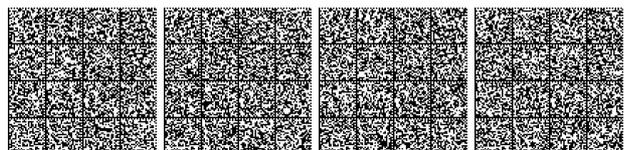
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05981

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Salvator Babani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la domanda del sig. Salvator Babani, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diploma di maturità - profilo elettrico» conseguito nel 1992 presso la Scuola Secondaria Superiore Tecnica «Arben Broci» con sede a Shkoder (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso imprese abilitate, con mansioni di operaio elettricista 3° livello, per un totale di esperienza professionale di sette anni e undici mesi;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Salvator Babani, cittadino albanese, nato a Shkoder (Albania) il 17 ottobre 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05982

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Luca Celani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dal signor Luca Celani, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 1° giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro CEMAR S.n.c. di Marchegiani e Ceccarelli A. in Frosinone (FR);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Luca Celani, cittadino italiano, nato a Frosinone (FR)in data 27 luglio 1980, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 maggio 2012.

Rettifica della determinazione V&A n. 1352 del 1° dicembre 2011, recante l'autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 254 del 31/10/2009;

Vista la determinazione n. 15 del 01 marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Vista la determinazione V&A n. 1352 del 01.12.2011, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28.12.2011, Suppl. Ord. n. 279 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A n. 288 del 06.03.2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21.03.2012;

Vista la determinazione V&A n. 419 del 02.04.2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 24.04.2012;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica delle determinazioni succitate;

Determina:

Art. 1.

Rettifica determinazione V&A n. 1352 del 01 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale *n. 301 del 28.12.2011, Suppl. Ord. n. 279 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale e successive modificazioni con determinazioni V&A n. 288 del 06 marzo 2012, pubblicata sulla* Gazzetta Ufficiale *n. 68 del 21.03.2012 e V&A n. 419 del 02 aprile 2012, pubblicata sulla* Gazzetta Ufficiale *n. 93 del 24.04.2012*

1. il regime di fornitura delle confezioni contenenti fino a 10 fiale di volume fino a 20 ml dei medicinali "Glucosio 5% soluzione iniettabile" e "Glucosio 10% soluzione iniettabile" è rettificato da OSP a RR.

2. il par. 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e corrispondente del Foglio Illustrativo dei medicinali contenenti Morfina cloridrato è modificato con l'eliminazione del capoverso: "Soppressione della nocicezione durante gli interventi chirurgici: si impiegano dosi variabili da 2 mg per gli interventi minori fino a 4 mg/kg in cardiochirurgia".

Art. 2.

1. Tutte le disposizioni e le relative tempistiche previste dalla determinazione V&A n. 1352 del 01 dicembre 2011 si intendono confermate.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore dell'ufficio: MARRA

12A05985

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa» (CUP F75F07000100007) approvazione progetto definitivo e modifica soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 18/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che, all'art. 29, precisa che sono conservate allo Stato, tra l'altro, le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, che sono svolte d'intesa con la Regione interessata, secondo modalità procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 4, include il «Progetto per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi Tempa Rossa»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) - all'allegato 2 ha confermato, fra gli interventi nel comparto energetico, nella sezione relativa ai «giacimenti idrocarburi», l'«insediamento produttivo Tempa Rossa»;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 139 (*G.U.* n. 179/2008), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare delle «opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa», subordinando tra l'altro l'efficacia dell'approvazione del progetto stesso alla stipula di un atto integrativo all'Intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Basilicata il 20 dicembre 2002, che ricomprendesse esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto dell'intesa medesima;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010» e nella tabella 3 «Programma infrastrutture strategiche - Opere non comprese nella tabella 2», l'intervento «sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa»;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2011/132/UE del 24 giugno 2011, che ha stabilito l'inapplicabilità della succitata direttiva 2004/174/CE quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire, in Italia, la prestazione dei servizi di prospezione di petrolio e gas naturale e di produzione di petrolio;

Vista la nota 1° marzo 2012, n. 8599, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento «opere per lo sviluppo del giacimento d'idrocarburi denominato Tempa Rossa» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 9 marzo 2012, n. 9861, 14 marzo 2012, n. 10436, 20 marzo 2012, n. 11287, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, tra l'altro, fornito chiarimenti relativi alla proposta in questione e integrato o aggiornato la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 5 marzo 2012, n. 4598, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha tra l'altro formulato il concerto sulla proposta sopra citata, subordinatamente alle prescrizioni individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota 21 marzo 2012, n. 51104/71AB, con la quale la Regione Basilicata ha trasmesso la delibera di Giunta 20 marzo 2012, n. 331, relativa all'approvazione dello schema di Atto aggiuntivo alla citata Intesa generale quadro 20 dicembre 2002 e all'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Atto stesso da parte del Presidente della predetta Regione;

Vista la nota 21 marzo 2012, n. 24376, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha dichiarato di non avere osservazioni in merito all'argomento;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 52833/7101, con la quale il Presidente della Regione Basilicata ha formulato parere favorevole alla localizzazione dell'intervento in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui alla delibera di Giunta regionale 19 dicembre 2011, n. 1888;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Visto l'Atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro 20 dicembre 2002, sottoscritto il 23 marzo 2012 tra il Governo e la Regione Basilicata, atto con il quale l'intervento in esame è stato espressamente ricompreso tra le infrastrutture oggetto dell'Intesa;

Vista l'ulteriore documentazione istruttoria aggiornata consegnata nel corso dell'odierna seduta di questo Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che l'intervento concerne la realizzazione del Piano di sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa», nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Gorgoglione»;

che lo sviluppo del giacimento in questione, unitamente allo sviluppo del giacimento denominato «Val d'Agri», consentirà di coprire circa il 10 per cento del fabbisogno energetico nazionale per una durata di circa 20 anni e di fornire quindi un notevole contributo alla riduzione della dipendenza del Paese dall'estero per l'approvvigionamento energetico;

che il progetto preliminare dell'intervento prevedeva:

l'attivazione completa ed integrata di 5 pozzi, già perforati e sottoposti a test di lunga durata;

la perforazione di un altro pozzo da mettere in produzione in caso di esito positivo dei sondaggi;

la realizzazione del «Centro di trattamento oli» e di due serbatoi di stoccaggio del greggio;

la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del GPL, da ubicare nell'area industriale del Comune di Guardia Perticara;

la realizzazione delle relative strade di accesso e di servizio;

che, oltre alle opere di cui al suddetto progetto preliminare, il progetto definitivo elaborato dal soggetto aggiudicatore prevede:

la perforazione di due ulteriori pozzi, da mettere in produzione in caso di esito positivo dei sondaggi e da collegare al suddetto Centro oli mediante condotte dedicate;

le modifiche di talune opere dovute a esigenze di sicurezza e alla necessità di ottemperare a prescrizioni formulate in sede di progetto preliminare;

che le suddette modifiche riguardano principalmente:

gli impianti, con diversa localizzazione delle condotte che collegano i pozzi al Centro oli;

lo stesso Centro oli, caratterizzato da un maggior perimetro, una diversa disposizione delle aree interne e delle relative opere di urbanizzazione, la collocazione degli edifici di servizio;

l'estensione delle aree a servizio del deposito GPL;

i tracciati viari;

le volumetrie e la collocazione delle aree di colmata (passate da 13 a 3);

le aree per servizi secondari;

la collocazione dell'eliporto;

la creazione di un nuovo parcheggio;

che il 27 ottobre 2010 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Basilicata, competente per la valutazione degli aspetti ambientali dell'opera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, e successive modificazioni e integrazioni, alle altre Amministrazioni interessate nonché ai gestori delle interferenze;

che, tenuto conto della natura e delle modifiche apportate al progetto preliminare, in data 29 ottobre 2010 il soggetto aggiudicatore ha nuovamente sottoposto ai soggetti competenti in materia due studi d'impatto ambientale relativi l'uno alle predette modifiche al progetto preliminare e l'altro alla perforazione ed eventuale messa in produzione dei citati due nuovi pozzi esplorativi;

che il 3 novembre 2010 è stato pubblicato, sul quotidiano a diffusione nazionale «La Repubblica» e sui quotidiani a diffusione regionale «Quotidiano della Basilicata» e «Nuova del Sud», l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, e che a seguito di tale pubblicazione sono pervenute osservazioni a fronte delle quali il soggetto aggiudicatore ha provveduto allo stralcio dal progetto di alcune particelle catastali;

che con nota 28 dicembre 2010, n. 8991, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto definitivo in questione, confermando le prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con nota 9 dicembre 2010, n. 18003;

che in data 17 gennaio 2011 si è tenuta la Conferenza di servizi;

che con nota 13 giugno 2011, n. 713/2011, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso alle Amministrazioni interessate gli elaborati di progetto aggiornati;

che, previa intesa della Regione Basilicata espressa con delibera di Giunta 16 marzo 2011, n. 374, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 giugno 2011 il termine di scadenza della citata concessione «Gorgoglio-

ne», già fissato al 14 luglio 2013, è stato prorogato per dieci anni, fino al 14 luglio 2023, ed è stato approvato, nel contempo, il relativo programma dei lavori;

che con determinazione dirigenziale 21 ottobre 2011, n. 75AD.2011/D.01604, il Dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilità della Regione Basilicata ha, tra l'altro, formulato prescrizioni circa l'esecuzione dei lavori che interessano fasce fluviali appartenenti al demanio idrico;

che, tenuto conto della natura e dell'entità delle succitate modifiche progettuali intervenute con il progetto definitivo, con delibera di Giunta 19 dicembre 2011, n. 1888, la Regione Basilicata, nel dare conto che i Comuni interessati non si sono tempestivamente espressi, ha rilasciato per l'intervento in esame, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, art. 18, un nuovo giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione paesaggistica, prescrivendo in particolare lo stralcio dei succitati due nuovi pozzi esplorativi e delle relative opere connesse;

che, con ulteriore delibera di Giunta 28 dicembre 2011, n. 1992, la suddetta Regione ha espresso l'intesa sulle modalità procedimentali in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, individuate dall'accordo sancito il 24 aprile 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, esprimendosi anche ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento da parte di questo Comitato;

che il progetto definitivo è corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, dal «piano di risoluzione delle interferenze» (documento IT-TPR-GE-PTT-000018) e dall'indicazione degli elaborati di progetto relativi al piano particellare degli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dalle Società interferite e ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo

che in data 10 dicembre 2009 è stato sottoscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l'atto di scissione parziale di TOTAL ITALIA S.p.A. in TOTAL E&P ITALIA S.p.A., che prevede il trasferimento a tale ultima società degli elementi patrimoniali inerenti concessioni, permessi e istanze di permessi, autorizzazioni, diritti, titoli e valori mobiliari relativi all'attività nel settore «esplorazione e produzione», compresa la «concessione mineraria Gorgoglione, riferita al giacimento Tempa Rossa»;

che, a fronte dell'iniziale affidamento della concessione a una joint venture costituita dalle società petrolifere TOTAL ITALIA S.p.A., EXXON MOBIL S.p.A. e SHELL ITALIA S.p.A. (di cui TOTAL ITALIA S.p.A. era rappresentante unico ed operatore), in data 12 agosto 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha decretato il trasferimento a TOTAL E&P ITALIA S.p.A. della quota di concessione di cui era titolare EXXON MOBIL S.p.A., sì che la concessione stessa risulta ora affidata alla joint venture TOTAL E&P ITALIA S.p.A. e SHELL ITALIA E&P S.p.A., di cui TOTAL E&P ITALIA S.p.A. è rappresentante unico e operatore;

che il soggetto aggiudicatore deve quindi ora essere individuato nella TOTAL E&P Italia S.p.A., in luogo della precedente TOTAL ITALIA S.p.A.;

che, come risulta dalla versione aggiornata delle schede ex delibera n. 63/2003 consegnata nel corso dell'odierna seduta, l'opera sarà aggiudicata previa selezione su base privatistica, ai sensi della citata decisione di esecuzione della Commissione Europea 24 giugno 2011;

che, come risulta dalle suddette schede, l'aggiudicazione dei lavori è prevista entro il 15 maggio 2012, l'esecuzione dei lavori entro luglio 2015, la fine del collaudo entro novembre 2015 e la messa in esercizio entro l'inizio di marzo 2016;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo di realizzazione dell'intervento da approvare, esclusi i due ulteriori pozzi e le relative opere connesse, di cui la Regione ha chiesto lo stralcio, ammonta a 1.411,8 milioni di euro ed è composto da 1.037,8 milioni di euro per costi di costruzione e oneri antimafia, 20,3 milioni di euro per costi legati alla sicurezza, 103,7 milioni di euro per l'adempimento di prescrizioni e 250 milioni di euro per decommissioning, attività il cui importo è attualizzato al 2012 e che sarà realizzata a conclusione del periodo di coltivazione del giacimento;

che l'incremento di costo di 534,3 milioni di euro rispetto al progetto preliminare di cui alla richiamata delibera n. 139/2007 è riconducibile, tra l'altro, all'aggiornamento dei prezzi, alle modifiche progettuali conseguenti al recepimento delle prescrizioni e all'inserimento del succitato importo per decommissioning;

che il piano economico-finanziario riporta un costo superiore a quello dell'intervento da approvare, in quanto riferito all'intero «programma dei lavori di ricerca e di sviluppo della concessione Gorgoglione» approvato dal Ministero dello sviluppo economico con il richiamato decreto 31 luglio 2007, comprensivo dei pozzi poi stralciati, ed è stato redatto antecedentemente alla citata delibera di Giunta n. 1888/2011;

che il costo di realizzazione dell'intervento sarà coperto interamente dal soggetto aggiudicatore con i proventi derivanti dalla vendita del greggio, e che lo stesso soggetto aggiudicatore si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria secondo gli standards prestazionali indicati dalle leggi nazionali e regionali in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e le
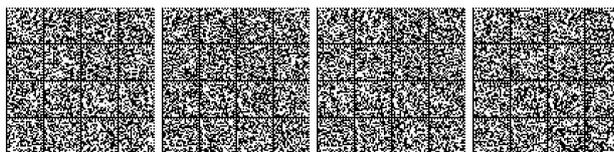
raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento «Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa», con esclusione dei due ulteriori pozzi e delle relative opere connesse di cui alla medesima presa d'atto.

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1. è quantificato in 1.411,345 milioni di euro, pari al costo complessivo di cui alla precedente presa d'atto al netto degli oneri antimafia.

1.4. Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1. La documentazione relativa al «piano di risoluzione delle interferenze» è riportata nell'elaborato progettuale IT-TPR-GE-PTT-000018, mentre le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono riportate negli elaborati progettuali IT-TPR-GE-DAP-000001 e IT-TPR-GE-DAP-000002, IT-TPR-GE-DAP-000101 e IT-TPR-GE-DAP-000102, da IT-TPR-CP-DAU-000103 a IT-TPR-CP-DAU-000109, da IT-TPR-CP-DAU-000201 a IT-TPR-CP-DAU-000209, da IT-TPR-CP-DAU-000301 a IT-TPR-CP-DAU-000309.

1.5. Il finanziamento dell'intervento è integralmente a carico del soggetto aggiudicatore, che dovrà sostenere anche i costi di decommissioning e i costi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo gli standards prestazionali indicati dalle leggi nazionali e regionali in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.

2. *Modifica del soggetto aggiudicatore.*

Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento «Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa», di cui al precedente punto 1, è individuato in TOTAL E&P Italia S.p.A.

3. *Disposizioni finali*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà altresì, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.4. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Resta fermo che i competenti Uffici della Regione Basilicata procederanno a effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni, e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della richiamata legge regionale n. 47/1998.

3.3. Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.

3.5. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 10

ALLEGATO *1*

PRIMA PARTE - PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

In sede di redazione del progetto definitivo.

1. Il concessionario dovrà individuare, sulla base delle potenzialità geominerarie esistenti, le nuove localizzazioni per i due pozzi esplorativi denominati Tempa Rossa Nord (TRN) e Gorgoglione Est (GGE) e opere connesse, facenti parte del «Programma dei lavori di ricerca e di sviluppo della concessione Gorgoglione», che dovranno acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalla norma.

2. Relativamente al Centro Olio Tempa Rossa, ed alle relative aree di pertinenza, si prescrive di:

per ridurre l'impatto paesaggistico dovuto alla realizzazione del Centro Oli, il concessionario dovrà adottare opportune misure mitigative alternative ed equivalenti in termini di efficacia all'abbassamento di 5 m della quota di scavo dei serbatoi, fatte salve le condizioni di sicurezza del sito e delle predisposizioni impiantistiche, da sottoporre ad una valutazione tecnica dell'Ufficio competente della Regione Basilicata. Il concessionario dovrà successivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Direzione generale risorse minerarie
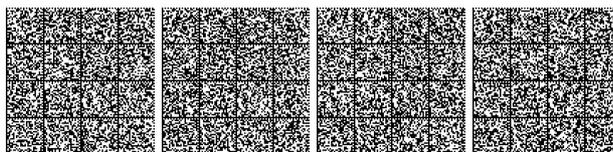
ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico la soluzione tecnica individuata e approvata dalla Regione Basilicata;

traslare la recinzione della strada comunale della Matina, che dovrà rimanere ad uso pubblico, a non meno delle distanze previste dal vigente codice della strada;

inverdire tutte le aree libere, nella misura massima consentita dalle norme di settore inerenti alla sicurezza dell'impianto, con essenze autoctone arbustive ed arboree di ecotipo locale, di provenienza regionale;

eliminare tutte le previsioni progettali in sinistra strada della Matina (direzione Gorgoglione), unitamente all'area «ETCFMO» lasciando inalterato l'andamento naturale del terreno a meno delle opere necessarie per il consolidamento.

3. Rivestire tutti i muri in calcestruzzo con paramento di pietra naturale *ad opus incertum*.

4. Contenere le dimensioni trasversali delle piste di servizio delle «flow-line" entro metri lineari 12,00 ridotte ulteriormente a metri lineari 8,00 nelle aree boscate.

5. Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico, idraulico, idrogeologico e vegetazionale, esclusivamente tecniche d'ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali compatibili con gli habitat locali. Inoltre, nei progetti esecutivi degli interventi di ripristino dovrà essere recepito quanto segue:

scotico, accumulo e rimessa in posto del terreno vegetale: poiché spesso il rimescolamento della parte humica con gli strati minerali sottostanti, sovente argillosi, genera il depauperamento delle caratteristiche fisico-idrologiche e organiche del suolo causa prima del mancato o ritardato attecchimento e sviluppo della vegetazione, in previsione dovranno essere stanziate e inserite in elenco prezzi e nei computi di capitolato idonee risorse finanziarie per l'esecuzione d'interventi di ammendamento dei suoli a posteriori, quali fresatura, spargimento di fertilizzanti organici contenenti batteri e micorrize, spargimento di fibre organiche, inglobamento nello strato superficiale di ammendanti fisici (flocculanti, ritentori idrici, ecc....);

produzione vivaistica: nell'impiego di specie legnose dovranno essere privilegiate quelle arbustive con impiego esclusivo di specie autoctone riferite alle serie dinamiche della vegetazione naturale potenziale. Le piante dovranno essere prodotte in loco con utilizzo di materiale da propagazione (semi, talee ecc. ...) raccolto in zona. Saranno adottate le tecniche di propagazione e le infrastrutture ed attrezzature dei vivai di ingegneria naturalistica; ad esempio: celle climatizzabili a 2 °C - 4 °C e 90% di umidità per il prolungamento stagionale d'uso di piantine e talee, impiego di contenitori allungati tipo fitocella o root-trainers, rispetto ai normali vasetti, riproduzione in contenitore per seme, cespo, propagulo di specie erbacee guida nella ricostruzione di habitat, riproduzione a pieno campo di arbusti autoctoni, ecc. ...;

trapianto di arbusti: negli interventi su pascoli arbustati dovrà essere eseguito, ove compatibile con la stagione, l'espianto degli arbusti presenti, che vanno conservati in zolla in cantiere e rimessi a dimora a fine lavori;

trapianto di alberi d'alto fusto: per singole alberature d'alto fusto di pregio dovrà essere previsto il trapianto istantaneo mediante impiego di idonea tecnica che conservi un sufficiente pane di terra e quantità di radici da garantire l'attecchimento;

interventi stabilizzanti e consolidanti con tecniche d'ingegneria naturalistica: per la stabilizzazione e il consolidamento di aree in erosione dovranno essere privilegiate, ove tecnicamente possibile, le pratiche d'ingegneria naturalistica;

piano d'interventi di manutenzione delle opere a verde: dovrà essere prodotto, di concerto con la Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, un piano degli interventi di manutenzione e di monitoraggio delle opere di rinaturazione e degli interventi d'ingegneria naturalistica con riguardo a tipologie, tempistiche e periodicità degli interventi.

6. In fase di progettazione esecutiva, prevedere la rinaturazione delle postazioni dei pozzi esistenti: utilizzando le stesse tecniche di cui alla prescrizione n. 5, dovranno essere ripresi, integrati e/o migliorati gli interventi di contenimento e stabilizzazione di tagli e scarpate e quelli vegetazionali inerenti al recupero parziale delle aree delle postazioni dei pozzi esistenti.

7. Nell'area comprendente i Comuni interessati dalla Concessione mineraria «Gorgoglione», a seguito dall'adozione della delibera di Giunta regionale conclusiva dei procedimenti di V.I.A., autorizzazione paesaggistica ed A.I.A. per il progetto di che trattasi, dovrà essere realizzato un progetto per la definizione della baseline ambientale e sociale territoriale, contenente:

la caratterizzazione socio-ambientale del territorio interessato dalle attività estrattive;

la produzione di un inventario naturalistico, secondo le metodologie adottate per i monitoraggi delle aree protette in Basilicata.

Il progetto si realizzerà con la partecipazione attiva, in tutte le fasi realizzative, degli Enti e dei portatori d'interesse del territorio e secondo specifiche tecniche elaborate ed approvate dal Dipartimento regionale ambiente, territorio e politiche della sostenibilità. Il progetto verrà finanziato da TOTAL E&P Italia S.p.A. e realizzato dal Dipartimento regionale ambiente, territorio e politiche della sostenibilità attraverso l'utilizzo di esecutori esterni terzi e di alta competenza tecnico-scientifica nel settore di riferimento.

8. Nel territorio individuato dalla perimetrazione della concessione mineraria «Gorgoglione», o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore definito dall'A.R.P.A.B., la TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà definire di concerto con l'A.R.P.A.B. un progetto di monitoraggio ambientale per le diverse componenti ambientali oggetto di esame nello S.I.A. (prevedendo il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in capo all'A.R.P.A.B.) che comprenda, tra l'altro:

una rete di centraline per il rilevamento della qualità dell'aria che prenda in considerazione oltre agli inquinanti tradizionali (CO, SO2, NOx, O3, polveri < PM10 e PM2,5 >), anche H2S, benzene, IPA, SOV, metalli pesanti, con l'impiego di campionatori passivi ed un sistema FT-IR REMOTE SENSING. Dovrà, inoltre, essere sviluppato un modello di diffusione degli inquinanti nell'atmosfera;

il monitoraggio delle emissioni odorigene con campagne periodiche;

il monitoraggio del rumore all'esterno del Centro olio Tempa Rossa con campagne periodiche;

stazioni di biomonitoraggio (bioindicatori e biosensori) per la verifica del livello di criticità ecologica derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento. Su questa parte del progetto il proponente dovrà acquisire il parere di un istituto scientifico o Ente qualificati nel settore;

il monitoraggio dello stato degli ecosistemi (basato almeno sui seguenti indicatori: microclima, suolo e sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, morfologie naturaliformi, vegetazione con studio fitosociologico, flora lichenica, macrofauna, microteriofauna, carabidiofauna);

la raccolta dati da un idoneo numero di stazioni di rilevamento della sismicità naturale e/o indotta nell'area del giacimento petrolifero;

al fine di monitorare gli eventuali effetti sulla dinamica del contesto geologico, dovranno essere realizzati dei capisaldi di livellazione di precisione, opportunamente ubicati, in numero sufficiente a fornire un quadro rappresentativo dell'area del giacimento;

il progetto di monitoraggio ambientale dovrà recepire anche le prescrizioni riportate nel capitolo 10. Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio - articoli 29-*quater* e 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto dall'Ufficio compatibilità ambientale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e complessivamente dovrà risultare coerente con dette prescrizioni.

9. La TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà presentare, ai fini della verifica di ottemperanza all'Ufficio compatibilità ambientale, in tempo utile per la condivisione ed approvazione prima dell'inizio dei lavori del progetto definitivo Tempa Rossa il relativo cronoprogramma, mentre la documentazione tecnica necessaria e/o i progetti esecutivi comprensivi delle opere di ripristino vegetazionale, geomorfologico, ecc., atti a dimostrare il recepimento delle prescrizioni indicate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 potranno essere presentati in tempo utile per la condivisione ed approvazione prima dell'avvio di ogni singola fase del progetto Tempa Rossa.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni dalla n. 1 alla n. 9 è a cura della Regione Basilicata.

Nella fase di realizzazione e/o di esercizio delle opere.

10. Osservare, in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto, tutte le «misure di mitigazione, attenuazione e compensazione» previste nel progetto definitivo interregionale Tempa Rossa e nello studio d'impatto ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali caratterizzanti il contesto territoriale di riferimento.

11. Nella fase di esecuzione dei lavori la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire in conformità al disposto dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di suolo contaminato, lo stesso, previa caratterizzazione per la classificazione e l'attribuzione del codice CER, dovrà essere trasportato a idoneo impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

12. Accantonare e preservare il terreno vegetale, ricavato dalle operazioni di scavo, distintamente dagli altri materiali di scavo al fine di riutilizzarlo nelle operazioni di ripristino ambientale.

13. I rifiuti prodotti durante la fase di costruzione dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente, favorendo le attività di recupero, ove possibile, in luogo dello smaltimento e il deposito temporaneo dei i rifiuti prodotti e non recuperabili dovrà avvenire per categorie omogenee.

14. Dovrà essere effettuata, ad intervalli regolari di tempo e di concerto con l'A.R.P.A.B., la verifica e la calibrazione dei sistemi di misura installati ai camini.

15. Dovrà essere definito con Regione e Prefettura un protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi eventi incidentali.

16. Il concessionario dovrà osservare tutte le prescrizioni riportate nel capitolo 10. Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio - articoli 29-*quater* e 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto dall'Ufficio compatibilità ambientale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

17. Entro 5 anni dall'adozione della delibera di Giunta regionale conclusiva dei procedimenti di V.I.A., autorizzazione paesaggistica ed A.I.A. per il progetto di che trattasi, e successivamente all'entrata in esercizio del Centro olio Tempa Rossa a cadenza triennale, la TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà predisporre uno studio mirato alla verifica della disponibilità sul mercato di nuova tecnologia in grado di assicurare livelli emissivi più bassi di quelli autorizzati con detto provvedimento.

18. Entro gli stessi termini della prescrizione precedente, il concessionario di concerto con A.R.P.A.B., dovrà produrre specifici studi mirati alla possibilità di procedere allo smaltimento dei «gas acidi» e delle «acque di produzione» mediante reiniezione in unità geologiche profonde in luogo, rispettivamente, della termodistruzione e del recapito nel Torrente Sauro.

19. La TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà presentare ai fini della verifica di ottemperanza all'Ufficio compatibilità ambientale, in tempo utile e prima della messa in esercizio del Centro Olio Tempa Rossa, il progetto di monitoraggio ambientale richiamato nella prescrizione n. 8, preventivamente approvato dall'A.R.P.A.B., e il protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi eventi incidentali, richiamato nella prescrizione n. 15. Entro i cinque anni dall'adozione della delibera di Giunta regionale conclusiva dei procedimenti di V.I.A. e di A.I.A. gli studi di cui alle prescrizioni n. 17 e 18.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni dalla n. 10 alla n. 19 è a cura della Regione Basilicata.

20. Durante l'esecuzione dell'opera si prescrive al concessionario di:

limitare l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva presente solamente all'area interessata dai lavori, che comunque devono essere contenuti nell'ambito del progetto acquisito agli atti dell'Ufficio foreste e tutela del territorio;

ridurre al minimo i movimenti di terra che, comunque, devono essere contenuti nell'ambito del progetto acquisito;

effettuare i movimenti terra per l'adeguamento solo nelle aree indicate negli elaborati progettuali;

predisporre i dovuti presidi tecnici per garantire la stabilita delle scarpate stradali, relativamente ai tratti di strada che saranno soggetti ad adeguamento ed alle aree di colmata, così come indicato negli elaborati tecnici allegati al progetto;

predisporre i dovuti presidi tecnici finalizzati all'intercettazione e alla raccolta delle acque meteoriche superficiali dell'area pozzo e lungo la viabilità, facendole confluire correttamente negli impluvi naturali, così come indicato sia negli elaborati grafici sia nella relazione descrittiva degli interventi;

conferire l'eventuale terreno di scavo in esubero presso discariche autorizzate;

realizzare l'intervento cosi come ipotizzato negli elaborati acquisiti all'Ufficio foreste e tutela del territorio;

osservare le indicazioni scaturenti dai risultati di cui alla relazione geologica di progetto;

inviare all'Ufficio foreste e tutela del territorio, prima dell'inizio dei lavori interessanti il demanio idrico, le autorizzazioni degli Enti e/o Uffici competenti in materia;

realizzare, a lavori ultimati, le opere di sistemazione dei luoghi con la messa a dimora di essenze vegetali autoctone di ecotipi locali;

attenersi alle eventuali direttive che l'Ufficio foreste e tutela del territorio dovesse imporre in corso di esecuzione dei lavori;

comunicare all'Ufficio foreste e tutela del territorio la data di inizio e ultimazione dei lavori;

custodire sui luogo di lavoro ed esibire a richiesta degli Organi di controllo preposti, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio foreste e tutela del territorio;

trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, un cronoprogramma aggiornato all'Ufficio foreste e tutela del territorio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle opere previste dopo il 2013.

La verifica di ottemperanza è a cura dell'Ufficio foreste e tutela del territorio della Regione Basilicata.

PRESCRIZIONI TECNICHE

In sede di redazione del progetto esecutivo.

21. Con riferimento agli aspetti archeologici, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

dovrà essere riprese l'attività di archeologia preventiva interrotta nel febbraio 2009, in particolare lungo la circular road, definendo quanto richiesto con le note n. 13791 del 20 settembre 2010 e n. 15629 del 20 ottobre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali;

per le opere non ancora indagate ed in particolare per le nuove opere introdotte nel progetto definitivo, dovrà essere eseguita l'attività di tutela preventiva connessa con il rischio archeologico con le stesse modalità previste per i progetti a livello di preliminare dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni nonché secondo le modalità precedentemente concordate con la concessionaria.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

22. Con riferimento al rispetto delle norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico vigenti, il concessionario dovrà elaborare prima di iniziare i lavori delle opere interferenti con il piano stralcio, i seguenti elaborati che dovranno essere trasmessi all'Autorità di bacino della Basilicata:

nuova ubicazione dell'area di sosta e per lo stoccaggio delle materie conformi e non conformi, area di cantiere temporaneo, inizialmente previste nell'interferenza individuata con il n. 1 negli elaborati integrativi predisposti dalla Total e trasmessi all'Autorità di bacino;

definizione dettagliata, anche con l'ausilio di indagini di neoacquisizione, del modello geologico del sottosuolo e delle caratteristiche geotecniche dei terreni. Tali indagini dovranno consentire la definizione dei parametri caratteristici e di progetto, sulla base di prove di laboratorio, da utilizzare anche per la progettazione di dettaglio delle opere a farsi;

verifiche di stabilità di dettaglio, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni» (*G.U.* n. 29/2008, S.O.), lungo più sezioni, in corrispondenza delle interferenze 3 e 4, allo stato attuale e di progetto, con l'ausilio del modello geologico e geotecnico definito nel punto precedente e con esplicita individuazione di tutte le superfici più critiche per la stabilita delle opere e del versante;

elaborati progettuali relativi a tutte le opere previste per le interferenze individuate con i numeri 3 e 4 negli elaborati integrativi predisposti dalla Total e trasmessi all'Autorità di bacino. Le opere progettate dovranno essere verificate ai sensi del citato decreto 14 gennaio 2008. In particolare si dovranno verificare tutte le situazioni più critiche per il complesso opera-terreno.

La verifica di ottemperanza è a cura dell'Autorità di bacino della Basilicata.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

23. Al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle opere con servizi e viabilità, il soggetto aggiudicatore dovrà inviare gli elaborati esecutivi compresi nel piano di risoluzione delle interferenze ai seguenti enti:

Comune di Corleto Perticara

Comune di Guardia Perticara

Comune di Gorgoglione

Amministrazione provinciale di Potenza

Amministrazione provinciale di Matera

A.R.P.A.B.

A.S.P.

Comando provinciale VV.F. Potenza

Comando provinciale VV.F. Matera

Università degli studi della Basilicata

Autorità di bacino della Basilicata

Ente parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane

Ente parco dell'Appennino lucano - Val D'agri – Lagonegrese

Acquedotto lucano S.p.A.

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

SNAM RETE GAS S.p.A.

TELECOM ITALIA S.p.A.

ENERGIA SUD S.r.l.

FRI-EL S.p.A.

MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.

24. Con riferimento alle interferenze con le opere di competenza dell'Acquedotto lucano, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

prima dell'inizio dei lavori, trasmissione in triplice copia dei soli elaborati del progetto esecutivo riguardanti le interferenze con le opere gestite da Acquedotto lucano;

comunicazione del relativo inizio dei lavori, con congruo anticipo (7 *gg)*, per consentire di predisporre l'opportuna sorveglianza;

gli attraversamenti delle infrastrutture che si propongono dovranno sempre essere inferiori (sottopassi) rispetto alle condotte gestite, garantendo un franco minimo di 50 cm tra la generatrice inferiore della condotta idrica e l'estradosso dell'infrastruttura di salvaguardia (beole in cls. su sacchetti di sabbia);

segnalazione degli attraversamenti e dei parallelismi con idonei indicatori di superficie, oltre che con i consueti nastri interrati;

a partire dall'inizio delle attività di costruzione delle opere interferenti, il soggetto aggiudicatore dovrà comunicare, tramite il proprio legale rappresentante, l'assunzione dell'obbligo d'intervento per la messa in sicurezza dell'area di lavoro necessaria per garantire l'intervento da parte dell'Acquedotto lucano per le lavorazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle condotte oggetto d'interferenza con le opere di progetto; l'intervento deve essere garantito entro le 12 ore dalla comunicazione;

predisporre elaborati a firma di tecnici abilitati dai quali si evincano le eventuali misure che si intendono adottare per evitare correnti disperse e interferenze (UNI 9783-90), in uno alle misurazioni della resistività del terreno nei punti d'interferenza e a intervalli regolari negli eventuali parallelismi, prima e dopo l'entrata in funzione delle infrastrutture proposte;

consegna della documentazione fotografica delle varie fasi lavorative inerenti l'attraversamento di che trattasi;

la richiesta di approvvigionamento idrico a servizio delle opere di progetto dovrà essere inoltrata nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Servizio idrico integrato.

25. Il concessionario dovrà tener conto delle indicazioni che saranno contenute nei permessi a costruire rilasciati dalle varie Amministrazioni comunali nel corso dei lavori di site preparation.

26. Con riferimento alle interferenze con le opere gestite da SNAM rete Gas, il concessionario, in fase di progettazione esecutiva, dovrà mantenere una distanza minima di 13,50 metri per parte rispetto all'asse del metanodotto, lasciando tale fascia a terreno agricolo, priva di costruzioni di superficie.

SECONDA PARTE - RACCOMANDAZIONI

27. Si raccomanda al concessionario di porre particolare attenzione su quanto previsto dalla convenzione fatta con il Comune di Corleto per quanto riguarda gli accessi, le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade.

28. Il concessionario dovrà garantire l'accesso ai cittadini a una parte del parcheggio previsto dal progetto e situato nelle vicinanze del Santuario di Guardia Perticara, in quanto, per alcuni periodi dell'anno, è meta di pellegrinaggio con grosso afflusso di persone. Inoltre la Total, finiti i lavori, valuterà la possibilità di cederlo al Comune di Guardia Perticara.

29. Si raccomanda al concessionario di attuare un serio monitoraggio ambientale e epidemiologico che tenga conto non solo della sorveglianza degli impianti direttamente individuati nel progetto, ma anche di quelli che sono indirettamente interessati: impianti di trattamento, di scarico, vie di comunicazione, coinvolgendo con la massima trasparenza anche i Comuni e le associazioni interessate.

30. Si raccomanda al concessionario di fornire alla Società Energia Sud, proprietaria di un impianto eolico situato nel Comune di Corleto Perticara, tutte le informazioni utili a risolvere eventuali interferenze tra le opere in progetto e l'impianto già realizzato.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

Tenuto conto che nel frattempo è stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attuativo dell'art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, i sotto citati richiami all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, devono considerarsi riferiti alle corrispondenti disposizioni di detto decreto legislativo.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto

dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

12A06063

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Collegamento tra l'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria (svincolo di Contursi) e l'autostrada A16 Napoli - Bari (svincolo di Grottaminarda). Asse stradale Lioni - Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento - svincolo di San Teodoro. Assegnazione risorse. (Deliberazione n. 27/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e visto in particolare l'art. 86 concernente gli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», l'«Asse Nord - Sud tirrenico - adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda - Termoli - Candela»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), che definisce obiettivi, criteri e modalità per la riprogrammazione di risorse Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, e stabilisce indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62, (*G.U.* 304/2011) con la quale, nell'ambito dell'assegnazione di risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali per l'attuazione del Piano nazionale per il sud, è stato asse-

gnato all'«Asse Nord/Sud Tirrenico - Adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda - Termoli - Candela. Tratta Lioni - Grottaminarda. 1° lotto funzionale» un finanziamento di 220 milioni di euro a valere sulle quote regionali 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011;

Viste le note 5 marzo 2012, n. 9071, e 16 marzo 2012, n. 11007, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato di una assegnazione di 70 milioni di euro per l'intervento in esame, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011;

Considerato che con nota 22 marzo 2012, n. 4415, il Presidente della Regione Campania ha confermato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'interesse della Regione per la realizzazione dell'opera, in coerenza con la sopra citata delibera n. 62/2011;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque di dover procedere alla presente assegnazione, al fine di integrare la copertura finanziaria necessaria a proseguire l'opera, già in gran parte finanziata e immediatamente cantierabile;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che la strada a scorrimento veloce Lioni - Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento tra la A3 Salerno - Reggio Calabria, svincolo di Contursi, e la A16 Napoli - Bari, svincolo di Grottaminarda, collegamento in grande parte già realizzato;

che, nell'ambito delle attività volte al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con apposito decreto n. 709 del 28 luglio 2010 il Commissario *ad acta* ex art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della «strada a scorrimento veloce Lioni - Grottaminarda», redatto dal Consorzio Infrasud per il tratto dalla progressiva chilometrica 0+450 alla progressiva chilometrica 6+500 e dal Consorzio Infr.Av per il tratto dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 19+980, per un costo complessivo di 430 milioni di euro;

che il decreto del Commissario *ad acta* di cui sopra, all'art. 2, prevede che la realizzazione del citato progetto esecutivo, nel caso di finanziamenti parziali, potrà avere articolazione per stralci, sulla base delle effettive risorse rese disponibili e dei tempi di assegnazione delle risorse stesse, previa presa d'atto da parte di questo Comitato;

che con la delibera n. 62/2011, per la realizzazione di un 1° stralcio funzionale dell'intera opera, individuato dal Commissario straordinario tra lo svincolo di Grottaminarda e lo svincolo intermedio di Frigento, è stato assegnato un finanziamento di 220 milioni di euro;

che per il proseguimento verso Lioni, è stato individuato un 2° stralcio funzionale tra lo svincolo di Frigento e lo svincolo di San Teodoro, per uno sviluppo di circa 3,5 km e un costo pari a circa 70 milioni di euro;

che per la realizzazione, tramite il citato Commissario straordinario, del predetto 2° stralcio funzionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede di assegnare alla Regione Campania 70 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 98/2011;

che l'intera opera Lioni-Grottaminarda, è immediatamente cantierabile;

Delibera:

1. Per la realizzazione del 2° stralcio funzionale, dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro, della «Strada a scorrimento veloce Lioni - Grottaminarda per il collegamento dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria (svincolo di Contursi) con l'Autostrada A16 Napoli - Bari (svincolo di Grottaminarda)», sono assegnati alla Regione Campania euro 70.000.000 a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 15 milioni per il 2012, 5 milioni per il 2013, 15 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 20

12A06064

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Regolamento interno del CIPE - Modifica della delibera CIPE n. 58/2010. (Deliberazione n. 62/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l'art. 24, comma 1, lett. *c)* e comma 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, così come modificato dall'art. 41, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato», in particolare, l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e il riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 », in particolare, l'art. 1, commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare, l'art. 2, che dispone la partecipazione alle singole sedute del CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni dello stesso;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, che attribuisce al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, il compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) istruita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e visto, altresì, il comma 7 del medesimo art. 61, che stabilisce la partecipazione in via ordinaria alle sedute del CIPE, con diritto di voto, del Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, o di un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 2 che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il Quadro Strategico Nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l'art. 1, che dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda alle assegnazioni delle risorse nazionali disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 41, comma 4, così come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che dispone che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti

destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera e che, in caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisca al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare, l'art. 25, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visti i decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008 (*G.U.* n. 1 del 2 gennaio 2009), recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica», e 3 novembre 2010 (*G.U.* n. 58 dell'11 marzo 2011), recante «Modifiche al decreto 15 ottobre 2008, di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, con il quale il Ministro per la coesione territoriale è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, n. 57, in materia di disposizioni organizzative relative alle attività dei Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996, n. 101, del 9 luglio 1998, n. 63, del 6 novembre 2009, n. 94, del 13 maggio 2010, n. 58, concernenti il regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e vista la propria deliberazione del 5 agosto 1998, n. 79, e successive modifiche e integrazioni di istituzione e regolamentazione delle Commissioni CIPE;

Considerata la necessità di adeguare il proprio regolamento interno alle innovazioni normative sopra richiamate;

Ritenuto altresì opportuno modificare il citato regolamento interno al fine di assicurare la completezza e la coerenza delle proposte oggetto di esame del Comitato e la trasparenza delle singole fasi di istruttoria, approvazione, redazione e perfezionamento delle deliberazioni del medesimo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. DIPE-1793 del 30 aprile 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, Segretario del Comitato;

Delibera:

È approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il seguente regolamento interno di questo Comitato, che sostituisce integralmente il regolamento adottato con delibera n. 58/2010.

Capo I
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CIPE

Art. 1.

Partecipazione alle sedute del Comitato

1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza e dell'allegato programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del giorno della seduta siano inclusi argomenti relativi ad assegnazioni a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, il Comitato è presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando la seduta del Comitato è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero.

4. Un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di Segretario del Comitato, di seguito Segretario. Dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

5. Ove un Ministro si trovi nell'impossibilità di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato e può delegare per iscritto un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente del Comitato, di seguito Presidente, può disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell'amministrazione il cui Ministro è impossibilitato a intervenire.

6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un Presidente si trovi nell'impossibilità di partecipare alla seduta, può delegare per iscritto un assessore della propria Regione o Provincia autonoma.
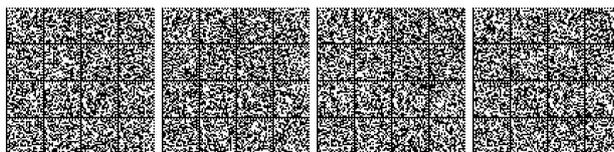
7. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto statistico nazionale. Il Presidente può altresì invitare rappresentanti degli Enti locali e Presidenti di altri Enti o Istituti pubblici quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi Enti e Istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta.

8. Il ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato, ivi inclusa la riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti, in relazione agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato.

9. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

10. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DIPE, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato e alle riunioni preparatorie di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il Comitato può costituire, con propria delibera, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al fine di garantire compiutezza e celerità dell'attività istruttoria, le proposte per il Comitato sono inviate al DIPE, corredate da una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria e sul rispetto dei vincoli comunitari, nonché dei concerti, intese e pareri necessari, unitamente a una sintesi a cura dell'amministrazione proponente, finalizzata a rendere chiare e trasparenti le valutazioni contenute nei medesimi pareri, rilevanti ai fini delle determinazioni del Comitato. L'incompletezza della suddetta documentazione impedisce l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della convocazione della riunione preparatoria di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Riunione preparatoria del Comitato

1. Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o le proposte di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione preparatoria si svolge, di norma, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Comitato ed è convocata dal Segretario con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni lavorativi. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria è predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario e sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso dai Ministri componenti, o dai loro Capi di Gabinetto, corredate da tutta la documentazione a supporto delle proposte medesime, di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. Contestualmente alla convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle Amministrazioni interessate la documentazione di cui al precedente art. 2, comma 2, pubblicandola nell'area riservata del sito web del Comitato e comunicando la password di accesso ai soli referenti formalmente designati dalle Amministrazioni stesse. Ciascuna Amministrazione può formulare osservazioni in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno entro la data della riunione preparatoria.

3. La riunione preparatoria è coordinata dal Segretario. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'Amministrazione. Per le amministrazioni per le quali non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato e per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Sottosegretario di Stato delegato si trovi nella impossibilità di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto, ovvero il Capo dell'Ufficio legislativo, dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario. Il Capo del DIPE svolge le funzioni di Segretario della riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico, che riporta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

b) ordine del giorno;

c) elenco dei presenti;

d) risultanze della discussione distinte per argomento.

4. In occasione della riunione preparatoria, il DIPE predispone un documento contenente la descrizione sintetica dell'istruttoria sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

5. Gli argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato soltanto se esaminati nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui al successivo art. 4, comma 2.

Art. 4.

Cadenza delle sedute. Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato. Ordine del giorno

1. Le sedute del Comitato si tengono di regola nell'ultima decade di ciascun mese.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal DIPE su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte già esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. Nell'ordine del giorno della convocazione della seduta possono essere iscritti, in via eccezionale, anche argomenti non compresi tra le proposte esaminate nella riunione preparatoria, qualora il Presidente ravvisi la non differibilità della relativa trattazione. L'ordine del giorno può essere articolato in due parti: nel-

la prima vengono inseriti gli argomenti compiutamente istruiti ed esaminati favorevolmente nel corso della riunione preparatoria; nella seconda sono invece inseriti gli argomenti di maggiore complessità e rilevanza.

3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimità dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

Art. 5.

Convocazioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente di norma almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta.

2. In casi eccezionali, il Comitato può essere convocato dal Presidente con un preavviso inferiore ai dieci giorni di cui al comma 1. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve comunque pervenire in tempo utile e in forma completa al DIPE. Di norma, i singoli argomenti saranno trattati in seduta con l'accordo di tutti i componenti presenti.

Art. 6.

Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente.

2. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la metà più uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente.

3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilità o il conflitto.

4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.

5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

6. Il DIPE e il Ministero dell'economia e delle finanze predispongono congiuntamente una nota, da porre a base della seduta, contenente l'oggetto delle decisioni e le osservazioni e le prescrizioni relative ai singoli punti all'ordine del giorno, alla luce degli esiti dell'istruttoria e della riunione preparatoria.

7. Al DIPE spetta il compito di trasmettere le delibere al Presidente per la firma entro 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui le stesse sono state assunte, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, redige il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta in conformità a quanto deliberato e, entro 14 giorni lavorativi dalla data della seduta, li trasmette in schema al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti sulla finanza pubblica di cui al precedente art. 1, comma 8. Gli esiti di tali verifiche sono inviati al DIPE entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli schemi di delibera.

Art. 7.

Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine di ogni seduta, l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato è sottoposto al Presidente per approvazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.

2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'esito della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.

3. Sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. *c)* e comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti alle deliberazioni del Comitato relative ad atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'accesso a detti atti è comunque consentito ove la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.

L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le altre deliberazioni del Comitato – in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – è differito alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

Art. 8.

Atti ufficiali del Comitato

Gli atti ufficiali del Comitato sono:

a) il processo verbale;

b) la raccolta delle deliberazioni.
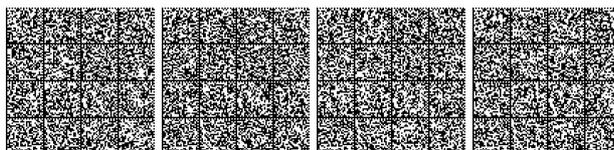
Art. 9.

Contenuto del processo verbale

Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;

b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;

d) constatazione espressa della verifica del numero legale;

e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 6, comma 4;

f) testo integrale delle deliberazioni, anche mediante rinvio ad allegati.

Art. 10.

Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità del processo verbale

1. La predisposizione del processo verbale è curata da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente. La redazione del processo verbale viene effettuata con l'ausilio del DIPE.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sia delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato e sono custoditi presso gli archivi del DIPE.

4. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonché gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi. Il Presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

Art. 11.

Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità

1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei Conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 6, comma 7, e successivamente inviate per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

2. Copia integrale delle deliberazioni adottate è raccolta in ordine cronologico.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

12A05963

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2012-2014 dell'Università degli studi di Genova. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 65/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che:

all'articolo 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'articolo 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'articolo 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che

all'articolo 41, comma 4, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV, recante procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova – emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto rettorale 20 dicembre 1994 (*G.U.* n. 3/1995) e successive modificazioni – che, all'articolo 1, individua nel Rettore il legale rappresentante della predetta Università;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Università degli studi di Genova con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 5 maggio 2011, n. 42 (*G.U.* n. 206/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2011-2013 della suddetta Università;

Vista la nota 9 gennaio 2012, n. 411 IX-2, con la quale il Rettore della suddetta Università ha trasmesso, ai sensi del richiamato articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2012-2014, per il parere di questo Comitato sulla compatibilità del Programma medesimo con i documenti programmatori vigenti e fornito precisazioni in merito al citato Programma;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di reiterare gli inviti formulati nella parte finale della citata delibera n. 42/2011, intesi a sollecitare l'invio della relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale 2012-2014 della citata Università e l'invio, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle Università per la realizzazione degli interventi di competenza, corredato da una relazione che illustri tematiche e criticità del settore, per consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 30 aprile 2012, n. 1793, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Rettore dell'Università degli studi di Genova;

Prende atto

che il Programma triennale 2012-2014 dell'Università degli studi di Genova, approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università il 14 dicembre 2011, nell'ambito del bilancio di previsione 2012, comprende – secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

che il costo complessivo dei 16 interventi dedicati a conservazione, adeguamento e miglioramento delle strutture e adeguamento normativo e ambientale e inseriti nel Programma sopra indicato ammonta a 5,6 milioni di euro ed è imputato per 3,7 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso, per 0,9 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2013 e per quasi un milione di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2014;

che in particolare la copertura finanziaria del costo del Programma è costituita per 4,6 milioni di euro da entrate derivanti dalla contrazione di mutui, per 0,5 milioni di euro da stanziamenti di bilancio dell'Ateneo e per 0,5 milioni di euro da altre risorse, costituite, in particolare, da un contributo in conto capitale concesso da FILSE S.p.A. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) a valere sul «POR competitività regionale e occupazione FESR (2007-2013), asse 2 Energia – azione 2.1 – efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili»;

che nell'elenco annuale 2012 sono inclusi 11 degli interventi sopra citati, per un costo complessivo di 3,7 milioni di euro: per la quasi totalità delle opere l'avvio e la conclusione dei lavori sono previsti nel corso dell'anno 2012;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime parere di compatibilità – ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – del Programma triennale 2012-2014 dell'Università degli studi di Genova con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita:

l'Università degli studi di Genova, in occasione della trasmissione del prossimo Programma relativo al triennio 2013-2015 a corredare il suddetto Programma 2013-2015 di una relazione sullo stato di attuazione del Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi delle eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2013 e 2014 diverse da quelle riportate nel Programma ora in esame;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle Università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

12A05964

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2012-2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 63/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'articolo 41, comma 4, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV, recante procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la delibera 5 maggio 2011, n. 40 (*G.U.* n. 207/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2011-2013 del predetto Dipartimento;

Vista la nota 5 marzo 2012, n. 9009, con la quale il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 128, comma 12, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2012-2014, per il parere di questo Comitato sulla compatibilità del Programma medesimo con i documenti programmatori vigenti;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 40/2011 invitava il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere una relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale 2011-2013, che illustrasse le eventuali criticità del Programma stesso ed esponesse le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento per il triennio 2012-2014, indicando, tra l'altro, i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 30 aprile 2012, n. 1793, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

che il Programma triennale 2012-2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dà conto della programmazione dell'«edilizia di servizio» del Dipartimento stesso, individuando interventi che interessano le sedi centrali e periferiche, costituite – queste ultime – dagli U.M.C. (Uffici Motorizzazione Civile), dai C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) e dagli USTIF (Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi);
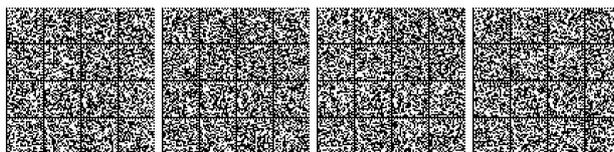
che il Programma è corredato da una relazione, che dà conto sia dell'attuazione della programmazione 2011-2013 sia dell'impostazione della programmazione per il triennio 2012-2014, dove, in particolare, si evidenzia che:

in merito alla programmazione dell'anno 2011, comprensiva esclusivamente di opere di manutenzione straordinaria, per tutti gli interventi è stato autorizzato l'espletamento delle procedure di gara ed è stato altresì verificato l'affidamento dei lavori per poterne escludere la reintroduzione nella programmazione 2012-2014;

per gli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per gli anni 2012 e 2013 sono state verificate le relative priorità, sì da valutarne la riproposizione nell'attuale Programma 2012-2014;

che il Programma 2012-2014 include 5 interventi per un costo totale di 1,7 milioni di euro, imputati sugli stanziamenti del capitolo 7100 («Spese per la progettazione e la realizzazione d'impianti») previsti per gli anni 2013 e 2014;

che alla realizzazione del Programma 2012-2014 sono destinate le seguenti risorse:

anno 2012: nessuna risorsa, perché, stante l'esiguità delle assegnazioni di bilancio, non sono stati previsti lavori di singolo importo superiore agli 0,1 milioni di euro di cui al citato articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

anno 2013: 0,8 milioni di euro;

anno 2014: 0,9 milioni di euro;

che il Dipartimento sopra richiamato non ha potuto prevedere ampliamenti o realizzazioni di nuove sedi e che quindi l'attuale Programma comprende solo interventi di manutenzione straordinaria, destinati ad assicurare la funzionalità degli impianti esistenti, con particolare riguardo alla conservazione del patrimonio e all'adeguamento dello stesso alle normative vigenti, e secondo priorità d'inserimento derivanti dalla tipologia e dall'urgenza dei lavori da effettuare, nonché in base ai riflessi dei lavori stessi sulla funzionalità degli uffici;

che le risorse relative al triennio risultano destinate per il 14,4 per cento ad interventi nel Nord, per il 54 per cento ad interventi nel Centro e per il 31,6 per cento ad interventi nel Sud;

che il Programma in esame non comprende l'elenco annuale 2012, in quanto, come sopra esposto, non sono previsti lavori di singolo importo superiore a 0,1 milioni di euro;

che, come i precedenti, anche l'attuale Programma non prevede finanziamenti privati, considerato che gli interventi riguardano esclusivamente strutture destinate alle operazioni tecniche e amministrative che costituiscono l'attività istituzionale dell'Amministrazione;

Esprime parere di compatibilità – ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – del Programma triennale 2012-2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2013-2015, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

12A05965

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2012-2014 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare . Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 64/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 128 che pone a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», e in particolare l'art. 13 che prevede che, in conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti finanziati dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affluiscano ad apposito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV, recante procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto lo statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), approvato come dal comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicato nella Gazzetta Ufficile n. 90/2011 ed entrato in vigore il 1° maggio 2011, il quale, tra l'altro, prevede:

che l'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

che l'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato nonché contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali, proventi derivanti da attività, redditi del patrimonio, lasciti e donazioni, nonché altre eventuali entrate;

che il Presidente è a capo dell'Istituto e ne ha, tra l'altro, la rappresentanza legale;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 5 maggio 2011, n. 41 (*G.U.* n. 207/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2011-2013 del suddetto Istituto;

Vista la nota 17 gennaio 2012, n. 831, con la quale il Presidente dell'INFN ha trasmesso, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2012-2014, per il parere di questo Comitato sulla compatibilità del Programma medesimo con i documenti programmatori vigenti;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di reiterare gli inviti e le raccomandazioni formulati, da ultimo, nella parte finale della citata delibera di questo Comitato n. 41/2011, ed intesi a sollecitare l'invio degli analoghi programmi da parte degli altri organismi di ricerca, da valutare nel contesto di un quadro complessivo di riferimento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 30 aprile 2012, n. 1793, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

Prende atto

che il Programma in oggetto – elaborato in funzione degli atti di indirizzo e degli obiettivi di programmazione di cui alla circolare del Presidente dell'Istituto 4 luglio 2011, n. 11339 – è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo 22 dicembre 2011, n. 12144;

che, come richiesto da questo Comitato, il Programma è corredato dalla relazione sullo stato di attuazione del Programma relativo al triennio 2011-2013, relazione che dà atto della coerenza del Programma con il Piano nazionale per la ricerca e con il piano triennale delle at-

tività dell'Istituto, relativo agli esperimenti da condurre, che riferisce dettagliatamente sullo stato di attuazione sia dei lavori inseriti nell'elenco annuale 2011 aggiornato relativo alla precedente programmazione, e che dà conto dell'eventuale riconferma, nel Programma ora in esame, degli interventi previsti dalla precedente programmazione per il biennio 2012-2013;

che il Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 prevede la realizzazione di 9 interventi per un costo complessivo nel triennio di 21,3 milioni di euro interamente a valere sugli «stanziamenti di bilancio» dell'Istituto (circa 18,9 milioni di euro) e sulle risorse indicate alla voce «altro» (circa 2,4 milioni di euro) e senza il contributo di capitali privati;

che in particolare, il suddetto costo è imputato per 1,3 milioni di euro sulle disponibilità relative all'anno in corso, per 18,7 milioni di euro sulle disponibilità previste per il 2013 e per 1,3 milioni di euro sulle disponibilità previste per il 2014;

che dei 9 interventi previsti, 4 sono nuove costruzioni, 2 sono interventi di manutenzione ordinaria, 1 è di manutenzione straordinaria, 1 di completamento e 1 di ristrutturazione;

che relativamente alla distribuzione geografica degli interventi nel corso del triennio, 5 interventi con un costo complessivo di 17,9 milioni, pari all'84 per cento del totale, si collocano al Nord (presso i Laboratori Nazionali di Legnaro); un intervento da 114.600 euro, pari allo 0,5 per cento del totale, si colloca al Centro (Laboratori Nazionali di Frascati), e 3 interventi da 3,3 milioni di euro, pari al 15,5 per cento, si collocano nel Mezzogiorno (due presso i Laboratori Nazionali del Sud e uno presso la sezione di Catania);

che nell'anno 2012, dotato di copertura finanziaria, è prevista la realizzazione di 3 dei richiamati 9 interventi (per un costo complessivo relativo al citato anno di circa 0,6 milioni di euro), di cui 2 localizzati presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (per i quali è stimato un costo di circa 0,5 milioni di euro a valere sull'anno corrente e la cui realizzazione avviata nel quarto trimestre 2011 è prevista concludersi entro il quarto trimestre 2014), e 1 presso i Laboratori Nazionali di Frascati (con un costo stimato per il 2012 di 0,1 milioni di euro e la cui realizzazione è prevista avviarsi e chiudersi nel 2012);

che le opere la cui realizzazione è prevista nel 2012 non esauriscono le disponibilità per lo stesso anno, riportate nel richiamato quadro delle risorse disponibili, in quanto 2 interventi da realizzare al Sud - «Realizzazione impianto fotovoltaico» presso la Sezione INFN di Catania, per complessivi 300.000 euro a valere sull'anno corrente, e «Lavori di ristrutturazione edile e impiantistica» presso i Laboratori nazionali del Sud, per complessivi 431.400 euro a valere sul 2012 - cofinanziati al 20 per cento dall'Istituto (risorse già stanziate), potranno essere inseriti nell'elenco annuale solo dopo la conferma dei cofinanziamenti all'80 per cento da parte della Regione Siciliana;

che la quantificazione delle risorse previste per il biennio 2013-2014 è determinata dal costo delle opere che l'Istituto prevede di realizzare nel biennio stesso, opere che comunque potrebbero essere riproposte, a scorrimento, negli anni successivi, se non potessero essere avviate negli anni di attuale imputazione ma fossero riconfermate dall'Istituto;

Esprime parere di compatibilità – ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – del Programma triennale 2012-2014 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita:

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione della trasmissione del prossimo Programma relativo al triennio 2013-2015:

a fornire elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il Piano nazionale per la ricerca;

a corredare il suddetto Programma 2013-2015 di una relazione sullo stato di attuazione del Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi delle eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2013 e 2014 diverse da quelle riportate nel Programma ora in esame;

gli altri Organismi nazionali di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri programmi triennali, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali;

Raccomanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 e di trasmettere a questo Comitato una relazione generale che riporti un quadro organico, articolato per macroaree, dell'assegnazione e dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti destinati al settore della ricerca.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

12A05966
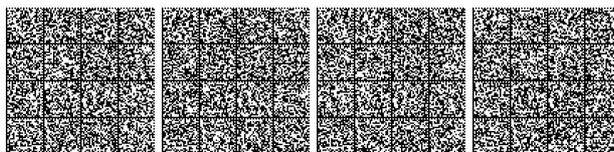
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso relativo all'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001:

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
C09CA06	Candesartan cilexetil	28 UNITA' 8 MG - USO ORALE 28 UNITA' 16 MG - USO ORALE 28 UNITA' 32 MG - USO ORALE
C09DA06	Candesartan cilexetil + Idroclorotiazide	28 UNITA' (16+12,5) MG - USO ORALE

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	Confezione di riferimento
C10AA05	Atorvastatina	10 UNITA' 10 MG - USO ORALE 10 UNITA' 20 MG - USO ORALE
J01FA09	Claritromicina	7 UNITA' 500 MG - USO ORALE (RILASCIO PROLUNGATO)
N02CC03	Zolmitriptan	6 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE

12A05969

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2011 è stato adottato l'emendamento n. 1 all'Edizione 2 del Regolamento «Servizi di Traffico Aereo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo, sita in Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

12A05973

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Comiso (Ragusa) con deliberazione n. 3 del 20 gennaio 2012 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 2012, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Teresa Pace, della dott.ssa Isabella Giusto e del sig. Rosario Cardi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A05970
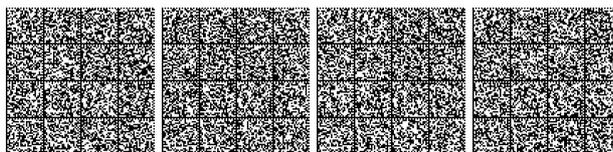
MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili ubicati nel comune di Resia

Con decreto interdirettoriale n. 31/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti gli ex sbarramenti difensivi «Passo Tanamea» e «Sella Canizza» site nel Comune di Resia (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 69 mappali n. 166 e 167, foglio n. 80 mappali n. 168 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 e 289, foglio n. 81 mappali n. 129 - 130 - 131 - 132 e 133, foglio n. 91 mappali n. 55 e 56, per una superficie complessiva di mq 9.303, intestate al demanio pubblico dello Stato ramo Difesa Esercito.

12A05972

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Decreto n. DGFDM-VII/ 1689 - 1701 del 3 maggio 2012

TOPIDION reg. 11261;

BROMATOP reg. 13647.

Motivo della revoca: rinuncia della società Formevet S.r.l , con sede legale in Via Savona. 97 - 20144 Milano - codice fiscale e partita IVA 03707670968, titolare delle registrazioni.

12A05968

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «PA DE PAGÈS CATALÀ», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 128 del 3 maggio 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – «PA DE PAGÈS CATALÀ»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A05986

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-122) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
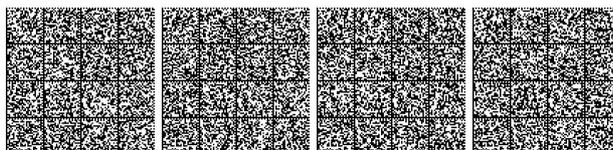
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00